



# COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Provincia di Cosenza)



Viale Michele Bianchi - 87033 Belmonte Calabro - ☎ 0982-400207 📠 0982 400608 📧 e-mail: belmonte\_calabro@fiscali.it

Prot. n. \_ 5487 - del \_ 06/nov../2020

## ORDINANZA N.\_78 \_

**Oggetto:** Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19- Ordinanza di isolamento obbligatorio.-

### IL SINDACO

#### Tenuto conto:

**che** l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) una emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

- **che** lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

- a) il DPM del 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa fino alla data odierna;
- b) i D.P.C.M. dell'8 marzo - D.L. del 25 marzo - del 16 maggio n°33 (2020) e seguenti, recanti misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

**Richiamato** in particolare il DPCM 13/ottobre 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/marzo 2020 n° 19, convertito con modificazioni dalla L. 25/maggio 2020 n° 35, recante "misure urgenti per fronteggiare l'Emergenza Epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n° 33 del 16 maggio 2020 convertito dalla L. 14 luglio n° 74, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Epidemiologica da COVID-19";

**Che** anche le Regioni hanno adottato provvedimenti relativi alla propria competenza territoriale sanitaria e, in tal senso, anche la Regione Calabria;

**che** in particolare, dal punto di vista procedurale, è previsto, per il territorio calabrese, che i Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la **prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza;**

**VISTO**, in particolare, le vigenti norme in materia, che prevedono misure di prevenzione relativamente al contrasto diffusione e contagio del COVID-19 con limitazioni di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino a dover adottare quarantena;

**RAVVISATA** la necessità di conferire effetto alla prescrizione dell'ASP, adottando consequenziale, dovuto, provvedimento contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica in coerenza ed in attuazione delle disposizioni sopracitate, che non lasciano margini alla discrezionalità dell'Ente Comunale;

**Dato atto** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL-Testo Unico Enti Locali, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTA** la nota 5470 del 06/novembre/2020 con nomi in allegato, proveniente dall'Uff. di Igiene Pubblica di Amantea (CS) prot. 105455, comprende la misura restrittiva anche a carico di:

1)

UT 0000

residente in Belmonte Calabro via



ai sensi delle ordinanze in vigore del Presidente della Regione Calabria e DPCM per misure di prevenzione COVID-19, onde rafforzare le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, " si prescrive al soggetto sopra citato di sottoporsi alla misura di permanenza domiciliare presso la propria residenza/domicilio, ( **isolamento obbligatorio**) da giorno 06/11/2020 fino a data da stabilire e fino a comunicazioni del Dipartimento, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P. di Cosenza, per le finalità e con le modalità dettagliatamente illustrate all'art. 3, comma 1, lettera M e commi da 2 a 7, del DPCM del 28 marzo 2020".

**CONSIDERATO** che a seguito detta comunicazione è stata redatta ordinanza di quarantena a:

1) UT QÜÜQ residente in Belmonte Calabro via

**VERIFICATO** le motivazioni in contenuto alla citata nota 5470 del 06/novembre/2020, per le quali si devono prescrivere le ragioni per l'osservanza di quarantena obbligatoria, per come comunicato dall'ufficio di Igiene dell'ASL di Amantea (CS);

Con i poteri del sindaco;

**PRENDE ATTO DELLE VARIE MOTIVAZIONI IN CONTENUTO  
E PER L'EFFETTO,  
ORDINA**

Al sig.:

1) UT QÜÜQ residente in Belmonte Calabro

in via cautelativa, della misura dell'isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio/residenza con divieto assoluto di contatti con altre persone, dal giorno 06/11/2020 ( come trasmissione dell'uff. Igiene Pubblica di Amantea) fino a data da stabilire e comunicazioni del Dipartimento, con sorveglianza attiva svolta dal personale dell'uff. Vigili Comunali e Forze dell'Ordine, salvo revoche e per esso al genitore ( esercente la patria potestà) sig. UT QÜÜQ nato a UT QÜÜQ il UT QÜÜQ in quanto padre che ha badato maggiormente UT QÜÜQ presso l'abitazione di via UT QÜÜQ Belmonte Calabro ed in base alla dichiarazione resa UT QÜÜQ

lo stesso è tenuto comunque altresì ad indicare le persone con le quali è venuto a contatto ed evitare qualsiasi altro contatto con altre persone.

**ORDINA, ALTRESI'**

1. alla Polizia Municipale di Belmonte Calabro e/o del comune di comunicata dimora;
2. Altre Forze dell'Ordine;

ciascuno, per proprie competenze, a vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

**DISPONE**

**che** il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;

**che** la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

**che** i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.



1. Prefettura di Cosenza,
2. al Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
4. alla Stazione Carabinieri sede di Belmonte Calabro;
5. al Comando di Polizia Municipale di Belmonte Calabro,

UT 000000

residente in Belmonte Calabro

UT Q̇Q̇Q̇

nato

UT 0000

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza, è punito con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. n°4, comma 1 del D.L. 25/marzo 2020 n° 19.

Avverso la presente Ordinanza e ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

.06/novembre/2020

## Il Sindaco

Francesco BRUNO



cesco BRUNO